

COLLEZIONE
D I
SCRITTURE
D I R E G I A
GIURISDIZIONE.
Tom. XXIV.

MDCCLXXIII.



N O T A

Delle Scritture contenute in questo Tomo.

Num. LXXXI. *Scrittura del Segretario Pietro Franceschi sopra le Messe Testamentarie al N. H. Marc' Antonio Grimani Savio del Consiglio Sopraintendente alla Revisione dei Brevi 28. Settembre 1763.* pag. 1.

Num. LXXXII. *Scrittura di Pietro Franceschi Segretario sopra le Mansionarie Testamentarie a S. E. Zan Antonio da Riva Provveditore in Zecca 1. febbrajo 1763. M. V.* pag. 49.

Num. LXXXIII. *Scrittura intorno al Giuramento, che prestano i Vescovi.* pag. 63.

Num. LXXXIV. *Scrittura del Canonico Antonio Montagnaco a favore delle Traslazioni delle Mansionarie da luogo a luogo, e riguardo alla riduzione delle Messe, rassegnata dal medesimo alla Depu- tazione Extraordinaria il dì 5. Marzo 1768.* pag. 93.

Num. LXXXV. *Scrittura del Padre Wencelao Barkovitch sopra l'origine, e progressi del Jus Canonico, e la decadenza dell'antico.* pag. 149.

SCRITTURA
DEL PADRE
FRANCESCO WENCESLAO
BARKOVICH
Sopra l' origine, e progressi
DEL
JUS CANONICO
E la decadenza
DELL' ANTICO.

Num. LXXXV.

G 3

O Norato dall' autorità della Eccellen-
tissima Extraordinaria Deputazione
ad Pias-Causas Francesco Wenceslao Bar-
kovisch Chierico della Congregazione So-
masca della commissione d'informare con
fedeltà, ed esattezza della origine, dei
progressi, e delle variazioni del Jus Ca-
nonico in maniera di poter comprendere
il vero valore, e il conto necessario da
farsene nelle pubbliche provvidenze, in e-
secuzione del venerato comando presen-
to alle sapientissime riflessioni di VV. EE.
le seguenti sincerissime notizie.

Colla modestia del nome Greco di
Canone, che significa in generale *Regola*,
gli Ecclesiastici velarono la Potestà Le-
gislativa, alla quale aspiravano, e dalla
Storia del primo Concilio Generale, che
fu il Niceno, convocato da Costantino il
Grande nell' anno 325. , si viene a co-
noscere, come procurarono ai Canonici la
forza di Leggi Politiche, persuadendo al-
l' Imperatore d' interporre la sua autori-
tà, e costringere colle pene civili alla os-

servanza di quelli ò disubbidienti. Le ordinazioni Ecclesiastiche non assunsero originariamente il nome di *Jus*, che secondo il Testo deriva da *Jussus*. Imperciocchè appartenendo alla Chiesa di persuadere, piuttosto che di costringere, le sue Costituzioni volevano essere regole, e non già comandamenti.

Col progresso del tempo comparve a imitazione del *Jus Civile* anche un *Jus Canonico*, intantochè fosse un Corpo di Leggi Ecclesiastiche, date cioè dalla Chiesa, ovvero fatte da essa sì per regolare la polizia generale, sì ancora per regolare ciascun Cristiano relativamente alla Chiesa.

Per formare idea giusta del *Jus Canonico*, e per scoprirne l'origine, i progressi, e le cagioni dei varj suoi cambiamenti, per avere così i fondamenti veri di giudicare del valore intrinseco, e non lasciarsi abbagliare da uno splendore artificiale, gioverà dividere in tre Epoche la serie dei secoli da Gesù Cristo fino a' nostri tempi.

Nella prima Epoca, la quale incomincia da Gesù Cristo, e finisce al Concilio Niceno, ne vedremo l'origine.

Nella seconda Epoca, la quale incomincia dal Gran Costantino, e continua
fino

fino alle false Decretali spacciate dal Pseudo-Isidoro, ne osserveremo i progressi.

Nella terza Epoca, la quale incomincia dalle false Decretali, e dalla ignoranza del decimo Secolo, nosteremo la decadenza del Jus antico, e la intrusione di un novello Jus Canonico.

P R I M A E P O C A .

Gesù Cristo fondatore, e legislatore della sua Chiesa ne regolò a sola viva voce il governo. Il nome di Chiesa, che secondo l'etimologia Greca significa convocazione, e società di persone, è infra di noi usato a significare la Società visibile dei Cristiani uniti, affine di acquistarsi la spirituale, ed eterna salute nella professione di una medesima Fede, e nella partecipazione dei medesimi Sacramenti, istituiti da Gesù Cristo suo Capo sotto la direzione dei Pastori legittimi. E' pertanto un errore di gran conseguenza, che pel nome di Chiesa s'intendano i Vescovi insieme col Clero, quando si dee intendere tutta la collezione di coloro, i quali credono in Gesù Cristo mediatore, e ne praticano le istituzioni. Nei primordi della Chiesa le sole parole di Gesù Cristo, conservate nella memoria, e nel

cuore degli Apostoli, e le ispirazioni dello Spirito Santo, del quale erano infallibilmente ripieni, furono le uniche regole della Fede, e dei costumi dei Cristiani primitivi. Gli Apostoli si servivano ancora dell'antico Testamento; cosicchè però in virtù dell'intelligenza delle Sacre Scritture comunicata ad essi dal Divino loro Maestro, sapevano con discernimento giusto rigettare quanto concerneva unicamente alla Sinagoga, e adottare ciò, che conveniva alla Chiesa.

Scritto che fu l'Evangelio per soddisfare alle premure dei Fedeli di avere sotto gli occhi una piena informazione delle azioni, e istituzioni di Gesù Cristo, quello insieme coi varj scritti degli Apostoli indirizzati alla istituzione, ed edificazione della Chiesa, formò il Testamento Nuovo, che servì di regola della Fede, della condotta dei Cristiani, e del governo della Chiesa, imperciocchè il Dogma vi è framischiato colla Morale, e colla disciplina.

Queste poche regole allora bastavano. La tradizione, cioè a dire le Dottrine, le quali insegnate nella loro origine dalla voce viva, passavano da persona in persona libere dalle difficoltà, le quali vanno crescendo a misura, che si allon-
ta-

fansno dall'origine, rendevano facile la soluzione dei dubbj, rarissimi allora, poichè quei primi Fedeli fervorosi non perdevano il tempo in sottigliezze. Il Vescovo esercitava egli medesimo in persona la funzione d'istruire, ed i suoi cooperatori in questo ministero lo facevano con tanta subordinazione ai sentimenti del Pastore, che nella greggia era una sola, e medesima la Dottrina.

Le questioni, le quali alcuna volta insorgevano, se non erano difficili, restavano decise dal Vescovo col suo Presbiterio, che gli serviva di consiglio; se poi erano involtate, i Vescovi di più Chiese si congregavano, e in questi Concilj le definivano. Così avevano fatto gli Apostoli nella questione della Circoncisione dei Gentili convertiti al Cristianesimo, e l'autorità di definizioni simili era tanta, che non dubitavasi di attribuirle allo Spirito Santo.

Le persecuzioni, alle quali soggiacque la Chiesa sino a Costantino, lasciarono rare volte la libertà di formare simili Congregazioni; alcune ciò non ostante ne furono convocate, e le decisioni di questi Concilj accoppiate alle Sacre Scritture formarono il Diritto Ecclesiastico dei primi tre Secoli.

Le regolazioni dei detti primi Concilj furono messe in scritto, e per l' unione, la quale passava infra le Chiese dei varj distretti, una adottò le Costituzioni fatte in un' altra, quando le parvero giuste, e convenienti alle sue consuetudini. Ciascheduna Chiesa scrisse per suo uso una specie di Rituale, o vogliamo dirlo Corpo di Disciplina, composto dalle Costituzioni, eh' essa medesima si aveva formate, o ch' essa avea adottate, e da queste Raccolte sono forse provenuti i Canonî, che corrono col nome di Apostolici, e nei Manoscritti sono intitolati, *Canonî antichi*, *Regole dei Padri*. Un Imperatore, il quale forse è quel medesimo, che credè le Costituzioni Apostoliche, e viveva verso il fine del secolo quinto fece un ammasso dei Canonî trovati da lui nei varj Rituali delle Chiese, ed affinchè fossero creduti degli Apostoli, e scritti da San Clemente, ne cambiò la costruzione, mettendo l' esposizioni in bocca direttamente degli Apostoli medesimi, senza essersi accorto, che in quei Canonî pretesi Apostolici s' incontravano molte cose, le quali non erano per anco in uso al tempo degli Apostoli, e di S. Clemente.

Questi Canonî passarono per Apostolici fra i Greci, come apparisce dal secondo

do **Canone del Concilio di Costantinopoli in Trullo** (così detto , perchè congregato sotto la Cupola del Palazzo Imperiale) e dalla sesta Novella , o sia Costituzione di Giustiniano a Epifanio Patriarca di Costantinopoli , la quale viene ancora riferita nel principio del nono Canone di Giovanni Scolastico , che viltò sotto il detto Imperatore .

Quanto ai Latini Gelasio creato Papa il dì primo Marzo del 492. e morto il 10. Novemb. 496. in un Concilio di 70. Vescovi convocato in Roma nel 494. dichiarò apocrifi i detti Canoni (Sancta Romana dist. 15.) e con lui si accorda S. Isidoro di Siviglia , detto comunemente Ispalense , morto nel 639. riferito da Graziano (nel c. Canones dist. 16.) Dionisio di soprannome il Piccolo , fu il primo a traslatarne dal Greco in Latino cinquanta , e li premise alla sua versione dei Canoni dei Concilj , protestandosi però , che sebbene venisse detto , essere degli Apostoli , moltissimi avevano difficoltà di prestarvi assenso . Ma Leone IV. creato Papa li 12. Aprile dell' anno 847. , e morto il 17. Luglio dell' 855. gli ammise , non ostante che da Papa Gelasio nel Concilio Romano fossero stati messi nel numero dei libri scritti dagli Eretici , e
Sci.

Scismatici , e condannati per sempre , ed anatematizzati.

Un'altra Opera viene attribuita agli Apostoli , e pretesa scritta da S. Clemente , intitolata : *Costituzioni Apostoliche* , la quale parimente da Papa Gelasio nel Concilio Romano del 494. fu riprovata per apocrifa a detta di Uberto Cardine Legato Pontificio a Costantinopoli , il quale visse nel 1054. Queste Costituzioni essendo Apostoliche , furono riprovate altresì nel secondo Canone del Concilio Costantinopolitano in Trullo dell'anno 692. e dichiarate parto corrotto dell'Eretica malizia. Aggiungasi , che le troviamo piene di anacronismi , e di assurdi manifestissimi. Le giudicano alcuni un'Opera medesima con quella , la quale da Santo Atanasio , e da Eusebio è intitolata : *Dottrina degli Apostoli*. Sant' Epifanio ne cita alcuni passi , i quali sono contrarj a ciò , che troviamo al presente (si vedano le Note del Petavio) argomento , che furono corrotte da un secondo falsario .

Sono finalmente attribuiti agli Apostoli nove Canonì di un Concilio , che si pretende sia stato celebrato da essi in Antiochia (Pagi all' anno 56. n. 3.) ma che fu ignoto a tutta l' antichità , e
che

che è fondato unicamente nella falsa lezione dell' Epistola xviii. d' Innocenzo I. creato Papa li 24. Novembre del 1401. e morto li 14. Febbraro del 1417., il quale dà risalto alla Chiesa di Antiochia, allegando il Concilio congregato a motivo di essa dagli Apostoli in Gerusalemme, leggendosi comunemente: *Ecclesiam Antiochenam, quæ meruit apud se celeberrimum Apostolicum Conventum*; quando dovrebbe leggerli: *propter se*. Si noti inoltre, che questi pretesi Canonî sono pieni di anacronismi, e che uno di essi non ha senso veruno.

SECONDA EPOCA.

Dopo che Costantino ebbe data la pace alla Chiesa, fu congregato nell' anno 325. il primo Concilio Generale in Nicea composto di 318. Padri, i quali riconobbero contro gli Arriani il Verbo Consustanziale al Padre Eterno. Dei Canonî di questo Concilio ogni Vescovo se ne riportò seco un Esemplare da custodirlo negli Archivi della sua Chiesa, e quei Canonî accettati in tutte le Chiese furono da principio l' unico Codice, nel quale si contenesse il Jus Ecclesiastico. Nel progresso a questi Canonî furono aggiunte

ed inoltre le Decisioni dei Papi, e dei Vescovi intorno a materie di disciplina.

Nella Chiesa Romana da Costantino assunto all' Impero nel 306. fino a Carlo Magno coronato Imperatore nell' anno 800. vi furono due Codici, quello, che s' intitola l' Antico Eusebio, e la Raccolta di Dionisio il Piccolo.

Sino ad Innocenzo I. Roma non riconosceva altri Canoni fuori di quelli del Concilio Niceno, ai quali erano stati aggiunti quelli del Concilio di Sardi tenuto nell' Illirio l' anno 347. contro gli Arriani, col fine di dare aspetto di antichità alle Appellazioni dei Vescovi alla Sede Romana, e questi venivano confusi con gli altri di Nicea pel costume degli antichi di scrivere, e numerare i Canoni gli uni dopo gli altri senza interruzione, non ostante che fossero di Concilj differenti, ond' ebbe origine l' errore degli otto Canoni Niceni, e la disputa intorno il loro numero.

La disciplina della Chiesa di Cartagine divenuta celebre in Roma per le dispute intorno la Grazia, fu giudicata tanto ragionevole, che la Santa Sede adottò i Canoni dei Concilj Africani, tenuti nel tempo del Pontificato d' Innocenzo I. e questa fu la seconda aggiunta.

Zo.

Zosimo eletto Papa li 9. Marzo del 417. e morto li 13. Dicembre del 418. vi aggiunse i Canoni di tre Concilj Greci, tenuti prima dell' Ecumenico Niceno, cioè di quello di Ancira Città della Galazia, congregato nel 314. per ricevere a penitenza coloro, i quali avevano ceduto alla persecuzione; quello di Neocesarea tenuto nel medesimo anno intorno alla disciplina; e quello di Gangra Città della Paffagonia, radunato nel 324. intorno alla Fede, e alla Disciplina; e questa fu la terza aggiunta.

La quarta aggiunta fu fatta al tempo di San Leone eletto Papa il dì primo Settembre dell' anno 440. il quale fece inferire nel Corpo dei Canoni quattro Lettere d' Innocenzo I., che sono le prime Decretali messe nel numero dei Canoni. Imperciocchè i Rescritti dei Papi non passavano per Leggi prima che fossero inseriti nel Codice Pubblico, e che pronulgate, e notificati ricevevano quell' autorità, la quale in materia di Leggi si dice propriamente Canonizzazione; altrimenti deposti negli Archivi, erano conservati, affine servissero di monumenti, dond' è provenuta la differenza delle due espressioni: *referre in Scrinia*, e *referre in Canones*.

Fu-

Furono finalmente aggiunti alcuni pezzi del Concilio tenuto l'anno 451. in Calcedonia con l'intervento dell'Imperatore Marciano, e della Imperatrice Pulcheria, e ch'è il IV. Generale di 630. Vescovi, e quattro Legati del Papa San Leone. Vi fu condannato il Concilio di Efeso del 449., come pure Dioscoro, ed Eutiche, i quali ammettevano in Gesù Cristo una sola natura. Vi furono aggiunti inoltre i Canoni del Concilio III. Generale celebrato in Efeso nel 431. sotto Teodosio, composto di più di 200. Vescovi, e dei Legati del Papa Celestino I. eletto li 13. Settembre del 422. e morto il dì 21. Luglio del 432. Vi fu condannato Nestorio, il quale asseriva due persone in Gesù Cristo, e ricusava alla Beata Vergine il titolo di Madre di Dio, e vi fu condannato ancora Pelagio. Vi furono aggiunti altresì i Canoni del Concilio Provinciale di Antiochia, convocato per la causa di Atanasio, e per trattarvi della Disciplina Ecclesiastica nel 341. sotto gl'Imperatori Costanzo, e Costante nel Pontificato di Giulio I. creato Papa li 6. Febbraro del 337. e morto li 12. Aprile del 352., ed i Canoni del Concilio di Laodicea nella Lidia, che credesi tenuto nel 320. in materia di Disciplina;

è finalmente i **Canoni del secondo Concilio Generale** congregato in **Costantinopoli** nell'anno **381.** sotto il **Papa Damaso** eletto il primo **Ottobre** del **366.** e morto li **11. Dicembre** del **384.** e sotto l'**Imperator Teodosio** coll' intervento di **150. Vescovi,** per confermare il **gran Concilio Niceno,** e riconoscere la **Divinità dello Spirito Santo,** combattuta da **Macedonio.** Vi furono di più aggiunte molte **Decretali di Papi,** varie **Lettere di diversi Santi Vescovi,** e alcune **Costituzioni degli Imperatori.**

La confusione introdotta nel **Codice Romano** da tante aggiunte indusse verso l'anno **527.** **Dionisio** detto il **Piccolo,** oriundo della **Scizia,** Monaco di professione, ornato della dignità di **Abate,** a intraprendere una nuova **Raccolta** più esatta nella versione, e meno imbrogliata nell'ordine. Eg'i ad istanza di **Stefano Vescovo di Solona** traslatò dal **Greco in Latino** i **Canoni antichi,** aggiunse al **Codice antico** i **Canoni pretesi Apostolici,** e quante **Decretali** potè dissotterare da **Siricio** creato **Papa** il dì primo **Gennaro** del **385.** e morto li **19. Settembre** del **399.** fino ad **Anassasio II.** eletto **Papa** li **24. Novembre** del **496.** e morto li **17. ovvero 18. Novembre** del **498.** Questa
Rac-

Raccolta alla prima sua comparsa acquistò tant' autorità in Roma, che fu intitolata: *Il Corpo dei Canonj*, e si fece uso di essa fino al tempo delle false Decretali. In fatti i Papi si adoperarono a tutto potere, perchè fosse accettata da tutto l'Orbe Cristiano; imperciocchè in essa, e particolarmente nelle Decretali compresevi, contenevansi molte cose contrarie bensì alla Disciplina della Chiesa primitiva, ma che tornavano in vantaggio grande della Sede Romana. Il Papa Adriano I. eletto ai 9. Febbraro del 772. e morto ai 26. Dicembre 795. vi riuscì farla ricevere da Carlo Magno allora Re dei Franchi, e dipoi Imperatore dell'Occidente. (Vedasi Stefano Baluzio nella Prefazione a Regione Abate Parmense *de disciplina Ecclesiastica.*)

I Greci oltre ai pretesi Canonj Apostolici, ebbero una Raccolta, che viene creduta la prima dell'anno 385. nella quale dopo i Canonj Niceni seguono senza distinzione nè di Concilio, nè di tempo, numerati senza interruzione i Canonj degli altri sei Concilj dell'Oriente, tutti in numero di 165. Questa è quella Raccolta, che nel Concilio di Calcedonia fu esposta in mezzo al confesso insieme cogli Evangelj per servirsene di regola nelle Decisioni.

La

La seconda Raccolta di Stefano Vescovo di Efeso, fatta dopo il Concilio di Calcedonia, e che porta in fronte il titolo di Codice dei Canoni della Chiesa universale (non perchè contenesse i Canoni di tutti i Concilj tenuti, ed accettati da tutte le Chiese; ma perchè nei primi tempi di questa Raccolta la Chiesa Universale si rapportava a questo solo Codice nella decisione delle controversie nei Concilj) sebbene da principio fosse detta Codice dei Canoni dell'Oriente, contiene, oltre i Canoni della prima Raccolta, 3. Canoni del primo Concilio di Costantinopoli, 8. del Concilio di Efeso, e 21. del Concilio di Calcedonia, che sommano 197. Canoni. Questo Codice fu confermato dall'Imperatore Giustiniano nella Novella 131.

Nella terza Raccolta furono aggiunti i Canoni pretesi Apostolici, e quei del Concilio di Sardica, in tutti 315.

La quarta Raccolta è quella, che fu approvata dal Concilio in Trullo del 692. detto ancora il Quinisesto, perchè serviva di supplemento al V. Concilio Generale, congregato in Costantinopoli nel 553. sotto il Pontificato di Vigilio divenuto Papa legittimo nel Giugno del 538. e morto alli 11. Genn. 555. e sotto l'impe-
ro

ro di Giustiniano; vi furono condannati gli errori di Origene, e i tre Capitoli in favore di Nestorio compilati da Teodoro; e di supplemento inoltre al VI. Concilio Ecumenico, convocato parimente in Costantinopoli nel 680. continuato fino al 681. sotto il Pontificato di Agatone creato Papa li 26. Giugno del 679. e morto li 16. Gennaro del 682. e sotto l'Impero di Costantino Pogonato, nel quale furono approvati i cinque primi Concilj Generali, e fu deciso, contro i Monoteliti, che in Gesù Cristo vi fossero due volontà. Il sopraddetto Concilio, oltre a 315. Canoni delle Raccolte precedenti, ne adottò 132. della Chiesa Africana, esso medesimo ne fece 122. e vi aggiunse le Lettere Canoniche di San Basilio, e dei Santi Pietro, e Dionisio di Alessandria, e di San Gregorio Taumaturgo, di Santo Atanasio, di Santo Anfilochio, di San Cirillo, di San Gennadio, ec. e non molto dopo fu questo Codice accresciuto dei 22. Canoni del VII. Concilio Ecumenico, che fu il secondo di Nicea, convocato sotto il Papa Adriano I. eletto a' 9. di Febbraro del 772. e morto li 26. Dicembre del 795. e sotto l'Imperatore Costantino figliuolo di Leone, e d' Irene incominciato in Costantinopoli nel 786.,
e tras-

2163

e trasferito l'anno seguente a Nicea, composto di 350. Vescovi, i quali confermarono il culto delle Sante Immagini contro gl' Iconoclasti.

Comparve finalmente fra i Greci un' altra Raccolta, che supl' essere attribuita a Fozio Patriarca di Costantinopoli, poco diversa dalla precedente, nella quale la espressione *Filiogno* è cancellata dal Simbolo, non vi è l'ottavo Concilio Ecu- menico convocato a Costantinopoli nell' 809. sotto il Papa Adriano II. eletto ai 14. Dicembre dell' 867. e morto a' 23. Novembre dell' 873. e sotto l' Imperato- re Basilio contro lo Scismatico Fozio, il quale fu deposto, e mandato in esilio, e nella Sede Patriarcale fu rimesso S. Igna- zio; in vece del detto Concilio vi sono i Decreti del Conciliabolo tenuto in Co- stantinopoli nell'anno 879. nel quale Fo- zio fu riposto nel Patriarcato dopo la morte di Sant' Ignazio,

Tante leggi, come vogliono chiamar- le, differenti, abbisognando di esser mes- se in ordine, Giovanni di Antiochia, di soprannome Scolastico, cioè Avvocato nel significato di allora, il quale mentre era Prete semplice aveva pubblicato una Rac- colta di Canoni, distribuendovi in 50. ti- toli i Canoni del Codice della Chiesa u- ni-

niversale , e radunando sotto un istesso titolo , o sia capitolo quei , ch' erano dell' istesso argomento , creato ch' egli fu Patriarca di Costantinopoli nel 564. dall' Imperator Giustiniano , imprese a metterle in ordine nella sua Opera , intitolata per questo appunto *Nomocanone* : compendio della sopraddetta sua Raccolta , nel quale i Canoni non sono riferiti intieri , ma il solo senso , e numero coll' aggiunta delle Leggi Imperiali , e segnatamente delle Novelle Costituzioni di Giustiniano , che si trovavano conformi ai Canoni . Anche Fozio , uomo di vastissima erudizione , scrisse nell' anno 883. un *Nomocanone* , che contiene gli Elementi del Jus Canonico Greco , e diviso in 14. Titoli , ed ogni Titolo in Capitoli ; i Canoni sono citati sotto ai Titoli , ai quali convengono , ma non sono recitati ; le leggi Ecclesiastiche degl' Imperatori vi sono citate , e riferite in compendio .

In Occidente vi furono di quelli , i quali si contentarono di fare dei compendj dei Canoni . Uno di questi fu nell' anno 515. Ferrando Diacono di Cartagine , il quale divise tutta la materia Canonica in 232. Capitoli , ed in questi distribui i Canoni , ch' erano concordi . Uscì poco dopo la Raccolta dei Canoni fatta

ta da Martino Vescovo di Praga, oriundo della Pannonia, Abate del Monastero Dumiese, morto nel 580. divisa in due parti. La prima contiene i Canonî, che versano intorno alle persone, alle cose, ed ai vizj Ecclesiastici, la seconda comprende quanto spetta ai Laici. A Cresconio Vescovo in Affrica viene attribuito un Compendio dei Canonî, nel quale sotto 300. Titoli è ridotta la Disciplina Ecclesiastica, citando i Canonî, e i Decreti dei Papi senza recitarne le parole. Un' altra Opera, che porta il nome del medesimo Autore, o vogliamo dirla una seconda Parte, è la concordia dei Canonî, la quale è parimente distribuita in 300. Titoli, e vi sono riferiti intieri sì i Canonî, come ancora i Decreti dei Papi. Cresconio fu il primo ad attribuire autorità Canonica alle Lettere dei Pontefici Romani, quando Dionisio raccogliendole ne aveva fatto un volume a parte. Siccome gl' Imperatori venivano consultati nelle materie civili, così i Vescovi erano consultati nelle materie sacre; e perchè un fra questi si distingueva, il Pontefice Romano, egli veniva consultato più frequentemente; le sue risposte erano tenute in maggior conto, e furono conservate con più diligenza, che quelle de-

T. xxiv.

H

gli

gli altri Vescovi, delle quali la più parte perirono. Si noti prima di abbandonare questa seconda Epoca, che mentre prima nel Codice venivano riferiti semplicemente i Canoni, e al più gli Atti ancora dei Concilj, in essa incominciò ancora l'industria d'introdurre dei modi artificiali di farne Raccolte, Compendj, Concordanze di Canoni, *Notrodanone*, e mescuglio confuso di leggi degli Imperatori, di Lettere dei Papi, di Sentenze dei Santi Padri, e dei Decreti dei Concilj sotto Titoli particolari.

TERZA EPOCA.

Nell' Occidente dopo la Raccolta di Dionisio il Piccolo, vi erano altre Compilazioni di Canoni, e segnatamente una attribuita a Sant' Isidoro di Siviglia, la quale contiene alcuni Canoni di Toledo. Quando al principio del Secolo IX. ne comparve una Collezione imminente col titolo di *Corpus Canonum Hispanense*, pubblicata sotto il nome d' Isidoro, del quale il Cardinal Baronio scrisse nelle Annotazioni al Martirologio nel dì 4. Aprile di aver letto, che portasse il soprannome di *Mécatote*, sebbene nelle Stampe sia intitolato *Petrus*, ed imitazione forse di al-

gloriosi Padri, i quali per utilità aggiun-
 gevano al loro nome la denominazione di
 Peccatori. Questa Raccolta conteneva di
 più delle altre Lettere Decretali degli
 antichi Papi fino a Damaso creato Papa
 il dì primo di Ottobre del 366. e morto
 li 21. Dicembre dell'anno 384. quando
 per altro Dionisio il Piccolo, il quale
 visse molto prima di questo Mercatore,
 qualunque diligenza avesse messo in ope-
 ra, e per quante opportunità avesse in
 Roma, non aveva potuto trovare dei si-
 mili monumenti anteriori a Siricio, crea-
 to Papa il dì primo di Gennaro del 385.
 e morto li 29. Settembre 399. Niccolò I.
 creato Papa a' 25. Marzo dell' 858. e
 morto a' 13. di Novembre dell' 867.
 raccolse a braccia aperte la impostura, e
 la sostenne, come si può comprendere da
 Graziano c. 11. dist. 19. Del carattere di
 questo Papa scrive Regione Abate Pra-
 mense: *Regibus, ac Tyrannis imperavit,*
etque, ut si Dominus Orbis terrarum, au-
thoritate profuit. Egli in occasione dello
 Scisma infra Sant' Ignazio, e Fozio, citò
 ambedue a Roma per giudicarli; e mal
 soddisfatto di certa lettera scrittagli dall'
 Imperatore Michele, fece sapere ai Prela-
 ti Greci di averla fatta abbruciare pub-
 blicamente a vituperio dell' Imperatore.

Si possono leggere le invettive scrittegli dagli Arcivescovi Guntario di Colonia, e Lautgardo di Treveri, le quali si trovano negli Annali dei Franchi all' anno 863. presso il Piteo.

Incmaro Arcivescovo di Reims nei suoi Opuscoli al cap. 24. fa fede del tempo del Compilatore, e del Disseminatore della impostura; e da lui sappiamo, che Ricolfo creato Arcivescovo di Magonza dell' anno 787. e morto l' anno 814. la portò dalla Spagna. Osserva David Blondello nei suoi Prolegomeni al Pseudo-Isidoro cap. 5. che trovandosi in questa Collezione lettere, le quali contengono sostanze del Concilio di Parigi, tenuto nell' anno 829. è indizio, che dopo Ricolfo le siano state fatte delle aggiunte. In fatti Benedetto Levita della Chiesa di Magonza nella Prefazione alla sua Paragone dice di avere inserite molte cose, le quali depositate da Ricolfo negli Archivi della sua Chiesa, vi erano state trovate da Autoario parente dell' Arcivescovo, e secondo suo Successore.

Le Decretali supposte nella Collezione del Pseudo-Isidoro sono, cinque di San Clemente creato Papa 2. 24. Settembre dell' anno 67. dell' Era volgare, e che rinunziò ai 3. Dicembre del 76. Tre
di

di Anaceto creato Papa a' 7. Settembre dell' 83. e morto martire a' 26. Ottobre del 108. Tre di Alessandro I. creato Papa ai tre Dicembre del 108. e morto martire ai tre Maggio del 117. Due di Sisto I. creato Papa ai 7. Giugno del 117. e morto martire a' 3. Aprile del 127. Una di Telesforo creato Papa ai 5. Aprile del 127. e morto martire ai 5. Giugno del 138. Due d'Igino creato Papa ai 6. Gennaio del 138. e morto martire agli 8. Gennaio del 142. Quattro di Pio I. creato Papa a' 9. Aprile del 142. e morto martire agli 11. Luglio del 150. Una di Aniceto creato Papa ai 13. Luglio del 150. e morto martire a' 17. Aprile del 161. Tre di Sotero creato Papa ai tre Maggio del 171. e morto martire ai 26. Maggio del 185. Due di Vittore I. creato Papa ai 18. Luglio del 185. e morto martire ai 28. Luglio del 197. Due di Callisto I. creato Papa ai 2. Agosto del 217. e morto martire ai 12. Ottobre del 222. Una di Urbano I. creato Papa ai 13. Ottobre del 222. e morto martire ai 23. Maggio del 230. Due di Damiano creato Papa ai 29. Agosto del 230. e morto martire ai 30. Ottobre del 235. Una di Antero creato Papa ai 22. Novembre del 235. e morto martire ai tre

H 3

Gen-

274
 Gennaio del 236. Tre di Fabiano creato
 Papa ai 4. Gennaio del 236. e morto
 martire il dì primo Marzo del 250. Due
 di Cornelio creato Papa ai 2. Giugno
 del 250. e morto martire ai 14. di Set-
 tembre del 252. Una di Lucio I. creato
 Papa ai 18. Ottobre del 252. e morto
 martire ai tre Marzo del 254. Due di
 Stefano I. creato Papa ai 10. Aprile 254.
 e morto martire ai 2. Agosto 257. Due
 di Dionisio creato Papa ai 19. Settembre
 del 259. e morto martire ai 29. Dicem-
 bre del 268. Tre di Felice I. creato Pa-
 pa ai tre Gennaio del 269. e morto il
 dì primo Gennaio del 274. Due di Eu-
 tichiano creato Papa ai 3. Gennaio 274.
 e morto agli 2. Dicembre 283. Una di
 Cajo creato Papa ai 16. Dicembre del
 283. e morto martire ai 17. Aprile del
 295. Due di Marcellino creato Papa ai
 22. Dicembre del 295. e morto martire
 ai 16. Marzo del 304. Due di Marcello
 I. creato Papa ai 21. Maggio del 304. e
 morto martire ai 16. Gennaio del 310.
 Tre di Eusebio creato Papa ai 2. Aprile
 del 310. e morto ai 17. Aprile 310. Di
 Melchiade creato Papa ai 17. Agosto 310.
 e morto ai 15. Gennaio 314. Una lette-
 ra intorno alla Chiesa primitiva, e alla
 munificenza di Costantino verso della me-
 de-

defima, e una Decretale. Una lettera
 del Concilio Niceno a Silvestro, creato
 Papa ai 31. Gennaio del 314. e morto
 ai 12. Dicembre del 335. e la Risposta
 di San Silvestro. Una lettera degli Egi-
 ziani a Marco creato Papa ai 28. Gen-
 naio del 336. e morto ai 6. Ottobre del
 lo stesso anno, e la Risposta di Marco.
 Una di Giulio I. creato Papa ai 6. Feb-
 braio del 337. e morto il dì primo Aprile
 352. Una lettera degli Orientali a Giu-
 lio I. e la Risposta di questo Papa. Una
 lettera di Sant' Atanasio, e degli Egiziani
 a Felice II. divenuto Papa legittimo
 a' 21. Agosto del 358. per la renunzia
 fatta in detto giorno da Liberio, e mor-
 to, ovvero dimesso dal Pontificato agli
 11. Novembre del 359. e la Risposta di
 Felice, anzi ancora una seconda. La
 lettera terza di Damaso creato Papa il dì
 primo Ottobre del 366. e morto agli 11. Di-
 cembre del 384. scritta a San Girolamo,
 e la Risposta di questo Santo. Una let-
 tera di un Concilio Africano a Damaso
 Papa, e la risposta di Damaso, come pu-
 re la quarta lettera del medesimo, la
 quinta dei Coepiscopi, cioè Vicarij dei
 Vescovi, e la settima ai Vescovi d' Ita-
 lia. Una lettera di Aurelio Vescovo di
 Cartagine a Damaso, e la risposta di Da-

maso. La prima lettera di Siricio creato
Papa il dì primo Gennaro del 385. e
 morto ai 19. Settembre del 399. Due di
Anastasio creato Papa ai 9. Ottobre del
 399. e morto ai 3. Novembre del 401.
 La terza Lettera di Sisto III. creato Pa-
 pa ai 19. Agosto del 432. e morto ai
 22. Luglio del 440. La lettera 80. di S.
Leone il Grande creato Papa il dì pri-
 mo Settembre del 440. e morto ai 3. No-
 vembre del 461. Due di **Giovanni I.** crea-
 to Papa ai 13. Agosto del 523. e mor-
 to ai 27. Maggio del 526. Due di **Feli-
 ce IV.** creato Papa ai 24. Luglio del 526.
 e morto ai 25. Settembre del 530. Una
 di **Bonifacio II.** creato Papa ai 28. Set-
 tembre del 530. e morro agli 8. Novem-
 bre del 532. Un esemplare di Orazioni a
Giustino, e Giustiniano Imperatori. Una
 di **Giovanni II.** creato Papa ai 23. Gen-
 naro del 533. e morto ai 28. Maggio del
 535. La quinta lettera di **Agapito** crea-
 to Papa ai 3. di Giugno del 535. e mor-
 to ai 22. Aprile del 536. Una di **Silve-
 stro** creato Papa ai 30. Maggio del 536.
 e morto in Giugno del 538. Una lette-
 ra di **Amatore** a **Silvestro,** e la risposta
 di **Silvestro,** ch'è la seconda lettera. U-
 na di **Pelagio I.** creato Papa ai 18. Apri-
 le del 555. e morto ai 2. Marzo del 560.
 Una

Una di Giovanni III. creato Papa il dì primo Agosto del 560. e morto ai tre Luglio del 573. Una Decretale di Benedetto I. creato Papa ai 27. Maggio 574. e morto ai 25. Luglio del 578. La I. e la II., la VIII. e la IX. lettera di Pelagio II. creato Papa ai 27. Novembre del 578. e morto ai 12. Febbraio del 590. Il Privilegio di Gregorio il Grande, creato Papa ai 3. Settembre del 590. e morto ai 12. Marzo del 604. al Monastero di San Medardo. La lettera di Felice Vescovo nella Sicilia a San Gregorio il Grande, e la Risposta del Santo Papa, ch'è la 32. del libro XII. Finalmente una lettera di Diodato creato Papa ai 29. Ottobre del 615. e morto ai 7. Novembre del 618.

Le lettere mentovate sono ripiene di massime affatto nuove nella Chiesa di Gesù Cristo, e d'ignoranza crassa, di anacronismi manifesti, indegne della maestosa semplicità dei primi secoli del Cristianesimo, e contrarie alle consuetudini antiche. La scoperta dell'impostura fu fatta troppo tardi; imperocchè la Corte Romana prevalendosi dell'ignoranza predominante in quei tempi, se ne servì destramente a stabilire sempre più, ed ampliare all'infinito l'autorità, che si e-

H 5

ra

re arrogata . Le dottrine principali spacciate in questa fraudolente Collezione, sono, che il Papa sia Vescovo universale di tutta la Cristianità ; che tutte le cause maggiori debbano esser portate alla Sede Romana ; che le cause dei Vescovi sian riservate al Papa ; che il Concilio Generale vaglia esser convocato , e celebrato dal Papa ; che nessun Concilio nè Generale, nè particolare abbia validità di obbligare, se non sia stato approvato dal Papa ; che il Papa abbia l' autorità di permettere ai Vescovi di abbandonare le Chiese, alle quali erano stati eletti, per trasferirsi a Sedì più doviziose, ed illustri ; che le Apostoliche appellazioni alla Sede Romana fossero in uso prima del Concilio di Sardica, che i Metropolitanì non abbiano mai potuto esercitare le loro funzioni Ecclesiastiche prima di avere ottenuto a Roma il Pallio ; che fino dai primi tempi del Cristianesimo fosse tenuto per costante, che qualunque Chiesa si allontanasse dalla costumanze, e cerimonie della Chiesa Romana, dovesse esser tenuta per eretica . Da questi principi erronei furono poi dedotte mille e mille false conseguenze in favore della Corte Romana, la quale non ebbe ormai più a sostenere fatica grande per rendersi dispotica della Chiesa .

Il Jus intruso dalla ~~falsa~~ Decretale incominciò dopo la morte di Carlo Magno avvenuta nell'anno 814. a introdursi mediante la profonda ignoranza, e la corruzione dei costumi, e la possanza dei Papi, e dei Vescovi, divenuti Signori temporali, e possessori di Terre in Sovranità, e in Feudo, non però senza opposizione; imperciocchè il Clero Gallicano ricusava di riconoscere per veri i Monumenti intrusi dal Pseudo-Isidoro, contuttochè Niccolò I. avesse inculcato (Can. Roman. dist. 19.) che negar fede ad essi, fosse quanto dubitare delle Sacre Scritture.

Verso l'anno 877. Reginone Abate di Pruyan intraprese di unire (Natal. Ales. Dissert. Eccl. al Sec. I. dist. xx. Vedi Append. n. 6.) coi Canonì le Scritture dei Santi Padri, e le leggi del Codice Teodosiano. Egli ammassò ancora alcune Lettere Decretali dei Papi, ma infra queste ne framischiò diverse delle supposte dal Pseudo-Isidoro.

Burcardo, oriundo di Asia, dallo stato Monacale inalzato alla Sede Vescovile di Vormazia nel 996. si mise verso l'anno 1008. a formare una Compilazione dei Canonì, distribuita in 20. libri, non più coll'ordine dei tempi, e dei Concilj, come solevasi prima, ma secondo l'

ordine delle materie. L'Autore dimostra di non essere ricorso ai Frati, ma solamente alle Raccolte precedenti: laonde s'inganna spesso volte, e induce seco in errore Graziano, il quale lo ha seguito con troppa credulità.

In questo secolo XI. arrivarono i Pontefici Romani al colmo di quella potestà esorbitante, ad appropriarsi la quale si adoperarono da più di otto secoli; imperciocchè comunemente gl'Imperatori d'Occidente creando i Papi, e i Vescovi, o almeno approvandoli, dando loro l'Investitura, ed esigendone il giuramento di fedeltà; Ildebrando Monaco di Clugni, riuscito Papa ai 22. Aprile del 1073. e morto ai 25. Maggio del 1085. e assunto il nome di Gregorio VII. senza curarsi del consenso dell'Imperatore, proscrivè con suo Decreto le Investiture date dai Laici, scomunicò Enrico IV. lo privò dell'Imperio, e pubblicò i portentosi suoi 27. Dittati, coi quali stabilì la potestà Ecclesiastica colla rovina della originaria, o naturale potestà dei Sovrani.

Ivone dell'Ordine dei Canonici Regolari di Sant'Agostino, Vescovo di Caracres sul fine dell'XI. secolo compose una Raccolta dei Canonici, alla quale diede il titolo di *Decreto*, diviso in 17. libri, o par-

285

parti. Dipartesi poco dall' ordine di Burcardo, anzi dall' espressioni del medesimo: si serve delle Decretali supposte del Pseudo-Isidoro, come pure di varj altri Decreti falsi.

Le Raccolte di Reginone, di Burcardo, e d' Ivone, oltre ad avere adottate le imposture del Pseudo-Isidoro, contengono inserite tutto quello, che nei Canonî dei Concilj, nelle Sentenze tronche dei Santi Padri, nelle Lettere Decretali dei Papi, e nelle Leggi degli Imperatori fu trovato favorevole agli Ecclesiastici, e alla Corte Romana, o messo maliziosamente tutto quello, che fosse stato in vantaggio dei Laici, e dei Principi.

Graziano Monaco Benedettino nato in Chiusi della Toscana si mise l' anno 1123. a comporre il famoso Decretale, e lo terminò l' anno 1150. e lo pubblicò nell' anno 1151. col titolo di *Concordia discordantium Canonum*, perchè infatti l' Autore si applica a conciliare i Canonî, i quali mostrano di contradirsi. L' Opera è composta di tre Parti, le quali sogliono essere citate diversamente affine di distinguerte.

La prima parte contiene due oggetti principali: i principj del Jus, e le persone. Quanto ai principj generali Gra-

zia-

ziano spiega la definizione, e le divisioni del Jus, le varie specie di Leggi, ed i fonti del Jus Canonico; materia, che arriva tutta fino alla 20. Distinzione. Quanto alle persone, tratta di due cose, la prima della Ordinazione dei Chierici, e dei Vescovi, dove si parla dei doveri degli Ecclesiastici, e in particolare dei Vescovi, delle Regole prescritte da S. Paolo, di alcuni impedimenti alla promozione agli Ordini, e dell'esercizio delle funzioni Ecclesiastiche. La seconda della Gerarchia della Chiesa, dove si tratta dell'autorità del Papa, della Giurisdizione Ecclesiastica, e di molte cose concernenti l' Ordinazione.

Graziano diede nome di Distinzione alle Sessioni di questa prima parte, e della terza, e a quelle della seconda diede il nome di Cause, perchè in quelle due parti si applica ad accordare le antologie dei Canoni, e nella seconda esamina per una parte, e per l'altra le questioni, le quali possono agitarsi nel Foro, o interiore, o esteriore della Chiesa.

La seconda Parte tratta dei Giudizj, e contiene 36. Cause tutte divise in questioni. Quanto viene trattato in questa parte, può ridursi a due capi principali.

pa-

485
pali. Primo, a ciò, che concerne il Foro
esteriore. Secondo, a ciò, che concerne il
Foro interiore.

Quello, che concerne al Foro ester-
riore si riferisce a tre capi. Primo, alla
Simonia, ch'è una delle materie de' Giu-
dizi Criminali. Secondo, alla forma, ed
all'ordine giudiziario de' Giudizj singolar-
mente criminali. Terzo, alla materia de'
Giudizj Civili, e Criminali, e questo sog-
getto è esteso a' varj stati delle persone.
Rispetto agli Ecclesiastici si tratta prima
dei diritti, e delitti de' Prelati: dipoi dei
diritti, e delitti comuni ai Chierici superio-
ri, ed inferiori. Segue ciò, che concerne ai
Monaci: ed in quarto luogo de' diritti, e
delitti comuni ai Chierici, ed ai Laici.
Finalmente del Matrimonio, che pure con-
cerne solamente ai Laici, e degl'impedi-
menti al medesimo. Perchè altre volte la
penitenza pubblica era uno di quest' im-
pedimenti: la terza questione della Causa
33. tratta della Penitenza, e per conse-
guenza di ciò, che concerne al Foro in-
teriore. Questa questione, ch'è lunghis-
sima, fu nel progresso divisa dagl'Inter-
preti in molte distinzioni.

La terza parte intitolata *Della Can-
secrazione*, tratta delle cose sacre, e con-
tiene cinque Distinzioni. L'Autore co-
min-

mincia dalla Consecrazione delle Chiese, e degli Altari; ed è verisimile, che questa distinzione abbia dato il titolo a tutta questa parte. Passa Graziano a parlare della Eucaristia, e delle Feste, nelle quali si deve riceverla; dipoi del Battesimo, e della Confermazione, ch' erano i tre Sacramenti, dei quali gli rimaneva di parlare; poichè avea dichiarato l'Ordine, e la Estrema Unzione nella prima parte; la Penitenza, ed il Matrimonio nella seconda. Finalmente la quinta distinzione tratta del Digiuno, del culto delle Immagini, e della dottrina della Santissima Trinità.

Il vocabolo *Pala*, che di tratto in tratto si trova in questo libro alla testa di alcuni Canoni, e che ha tenuto in esercizio le fantastiche congetture dei Commentatori, serve a indicare cose, le quali hanno minore autorità delle altre, e che sono state aggiunte a quest'Opera dopo ch' era finita.

Nel citare il Decreto, perchè i Capitoli hanno il nome di Canoni, si cita primieramente la prima parola del Canone, e dipoi il numero di essi; e questa maniera di citare è comune a tutte tre le parti. Per dinotare la prima parte si aggiunge solamente la Distinzione, e il nu-
me-

mero di questa. Per esempio: *Can. Obi-
sum* 16. *diffin.* 61. Per notare la seconda
Parte, dopo il numero del Canone si met-
te una cifra maiuscola Romana, che in-
dica il numero della Causa, e poscia la
questione, ed il numero di questa così:
Can. Sacerdotibus 41. II. *Quaest.* 1. Si ec-
cettui però la Causa 33. nella quale si
parla della Penitenza, e che si cita per
Distinzioni, come la prima Parte, aggiun-
gendoli *de Poenitentia*. Verbi gratia: *Can.
Perfecta* 8. *diffin.* 8. *de Poenit.* La ter-
za Parte si cita per Distinzioni, come la
prima, aggiuntovi *de Consecratione*; per
esempio: *Can. Nemo* 9. *diffin.* 1. *de Con-
secratione*.

Molti errori furono per ordi-
ne dei Papi corretti nella Collezione
di Graziano; molti passi restituiti alla ve-
ra lezione, molti dichiarati apocrifi; ma
molti più errori vi sono restati. Vi sono
rimaste singolarmente le importantissime
imposture del Pseudo-Isidoro. Sebbene que-
sta Raccolta contenesse moltissime cose
vantaggiose ai Pontefici Romani, nulla-
dimeno per esservi alcuni passi, che met-
tono in vista la diversità della disciplina
presente da quella della Chiesa primitiva,
i Papi non l'approvarono espressamente; e
seppero però adoperarsi in modo, che a
pe-

poso a poco il Decreto di Graziano fu accettato come autentico in tutto l'Occidente,

Vedutosi l'esito venturoso dell'opera di Graziano, molti s'invogliarono di raccogliere le Decretali dei Pontefici. Il primo a farlo di autorità privata fu Bernardo Balbo Proposto di Pavia, e dipoi Vescovo di Faenza, il quale raccolse le Decretali, e le Costituzioni Pontificie fino a Celestino III. creato Papa ai 28. Marzo del 1191. e morto ai 7. Gennaio del 1198.

Nel secolo XIII. troviamo una seconda Raccolta fatta da tre Autori, Gilberto, Adamo, e Giovanni Gallense, il quale ultimo aggiunse alla due Collezioni dei due primi, i Rescritti di Celestino III. e illustrò tutto coi suoi Scolj.

La terza Raccolta fu fatta da Bernardo Maggiore di Compostelli, detta la Raccolta Romana; ma perchè non serviva all'uso dei Giudizi, Innocenzo III. creato Papa agli 8. Gen. 1198. e morto ai 20. Luglio del 1216. incaricò nell'anno 1210. Pietro da Benevento suo Notaro di pubblicarne una munita d'autorità Pontificia, la prima volta, che di autorità pubblica fu stata fatta una Raccolta del Giuris Pontificio.

Sor-

Sotto il Pontificato del medesimo Innocenzio III. l'anno 1213. fu fatta la quarta Raccolta in occasione del IV. Concilio Lateranense, nel quale furono fatti 72. Canoni, e a questi furono aggiunte le Decretali, e i Rescritti, che uscirono nei cinque anni di mezzo, dopo la terza Raccolta.

La quinta Raccolta fu fatta da Tancredi Arcidiacono di Bologna, e in essa vi sono le Costituzioni di Onorio III. creato Papa li 21. Luglio 1216. e morto ai 18. Marzo del 1227. sotto il di cui nome si disegnava di pubblicarla, perchè un'altra ne meditava Gregorio IX. successore di Onorio III. disotterrata nella Biblioteca di Albi. Fu fatta stampare in Tolosa nel 1645. da Innocenzo Cirenio Cancelliere dell'Accademia in quella Città, con l'aggiunta di Glosse dottissime utili alla cognizione del Gius, e alla Storia di quei tempi.

Gregorio IX. creato Papa ai 20. Marzo del 1227. e morto ai 22. Agosto del 1241. per formare un Codice Pontificale a gara del Codice di Giustiniano, che servisse di base alla Monarchia Ecclesiastica universale, delle precedenti Collezioni, delle Decretali, e dei Rescritti dei Papi ne formò una sola, la quale
por-

porta il nome di lui, ed è ordinariamente il secondo volume del Gius Canonico. Non contiene quasi verun Canone dei Concilj, nè passo dei Santi Padri, ma è una tessitura di pezzi delle sue Decretali, e di quelle dei Papi suoi predecessori fino ad Alessandro III. creato Papa ai 7. Settembre del 1159. e morto ai 17. Agosto 1181. A formare quest' Opera, Gregorio si servì di Raimondo di Pennaforte Domenicano della Catalogna, la pubblicò, e l' approvò l' anno 1271. Questa Collezione ha il nome di *Extra*, perchè è separata dal Decreto di Graziano, che prima sola componeva il Corpo dei Canoni; è divisa in V. libri, e ogni libro è suddiviso in titoli, e ogni titolo in capitoli, e si cita così: *Cap. Gravis II. Extra. de resist. spoliat.* Le materie trattate nei cinque libri sono contenute nelle cinque parole del verso seguente:

Judex, Judicium, Clerus, Connubio, Crimen.

Il primo libro, che tratta dei Giudici, può ridursi a quattro capi. Il primo titolo è della Santissima Trinità, perchè così incomincia anche il Codice di Giustiniano, che si voleva imitare. Il secondo del Gius in generale. Il terzo delle Persone Ecclesiastiche, e de' doveri dei Giu-

Giudici Ordinarij, dei Giudici delegati .
Il quarto di ciò, che precede i Giudizj,
cioè dei Patti, delle Transazioni.

Il secondo libro, che tratta dei Giu-
dizj, può parimente ridursi a quattro ca-
pi principali. 1. a ciò che riguarda i Giu-
dizj in generale: 2. a tutte le formalità,
come quali s' incomincia una lite, come
sono le citazioni, la contestazione della
causa ec. 3. a tutto ciò, che riguarda il
progresso di una lite. 4. a ciò che con-
cerne il fine di una lite, cioè la senten-
za, e la cosa giudicata.

Il terzo libro, che tratta degli Ec-
clesiastici, ha cinque capi principali. 1. la
virtù dei Chierici. 2. i beni Ecclesiastici.
3. i beni, e diritti temporali degli Eccle-
siastici. 4. lo stato Monastico, e i Voti.
5. i doveri dei Chierici, le loro funzioni,
e immunità.

Il quarto libro, che ha per oggetto
i Matrimonj, tratta dei Matrimonj in se
medesimi, dei loro impedimenti, e final-
mente dei loro scioglimenti, e degli ef-
fetti.

Il quinto libro, che tratta delle ma-
terie criminali, insegna da principio la
maniera di formare un Processo criminale;
in secondo luogo fa il novero dei delitti
e finalmente prescrive le pene Canoniche
per punirli.

Per-

Perchè dopo Gregorio IX. erano proibite le Collezioni private, nell' Occidente, cessarono per qualche tempo le Raccolte delle Decretali fino a Bonifazio VIII. creato Papa ai 24. Settembre. 1294. e morto agli 11. Ottobre del 1303. il quale incaricò tre Cardinali di formare una compilazione di Decreti, che fu intitolata il secondo libro delle Decretali perchè fu aggiunta ai cinque libri di Gregorio IX. Bonifazio volle, che servisse di Supplemento alle Decretali, piuttosto che incominciare una Raccolta nuova, affinchè non restassero inutili gli esemplari delle Decretali. In fatti non essendo per anche inventata la stampa, una nuova compilazione avrebbe obbligato a troppe spese, e brighe. Sono contenute in questa Raccolta principalmente le Costituzioni d' Innocenzo IV. creato Papa ai 24. Giugno del 1243. e morto ai 13. Dicembre del 1254. di Gregorio X. creato Papa il 4. primo Settembre del 1271. e morto agli 11. Gennaio del 1276., di Niccolò III. creato Papa ai 25. Novembre del 1277. e morto ai 22. Agosto del 1280., e di Bonifazio medesimo, e inoltre dei due Concilj di Liene tenuti, uno sotto Innocenzo IV. l'anno 1254. e l'altro sotto Gregorio X. l'anno 1272. Seguirà l'

191

ordine medesimo della Compilazione Gregoriana, ed è parimente divisa in cinque libri. Si cita come le Decretali, a riserva che in vece di *Extra*, si mette *in-
no*.

Le Clementine contengono le Decretali di Clemente V. creato Papa ai 21. Luglio 1305. e morto ai 20. Aprile 1314. e i suoi Decreti nel Concilio di Vienne nel Delphinato tenuto nel 1311. e furono pubblicate da Giovanni XXII. suo successore, creato Papa ai 7. Agosto 1316. e morto ai 5. Dicembre 1334. Quest'Opera è divisa, come le Decretali, ed il detto, e si cita del pari vol solo cambiamento dell'*Extra*, o *in sexto* in quello di *Clementina*.

L'Extravaganti sono quelle di Giovanni XXII. o le Comuni. Questo termine era adoperato altre volte per significare ciò, che non era in Graziano, e che aveva la denominazione di *Antiqui Canonici*, ed era alcune volte citato: *In Antiquis*. Ma dipoi fu attribuito a delle Costituzioni erranti fuori del Corpo delle Collezioni Canoniche, e le prime sono di Giovanni XXII. in numero di venti, raccolte di autorità del medesimo, verso l'anno 1340. di autorità privata, come alcuni pretendono, distribuite sotto 14.

Ti.

Tioli, e si citano così: *apud Iohannem XXII.* o pure *in Extra. Iohann. XXII.*

Le seconde Estravaganti sono dette Comuni, perchè sono di varj Papi: vene sono di Eugenio IV. creato Papa ai 2. Marzo 1431. e morto ai 23. febbrajo 1447., di Calisto III. creato Papa agli 2. Aprile del 1455. e morto ai 6. Agosto del 1458., di Paolo II. creato Papa a' 31. Agosto del 1464. e morto ai 23. Luglio del 1471., di Sisto IV., il quale essendo salito alla Sede Pontificale ai 9. Agosto 1471. e morto ai 12. Agosto del 1484., è segno, che la Raccolta sia stata fatta verso questo tempo.

A Giovanni XXII. sogliono essere attribuite le Regole della Cancelleria Romana, le quali servono in Roma di norma per la provvisione ai Benefizj, ed altre spedizioni, e per la Giudicatura, e durano quanto la vita del Papa. Imperciocchè il Successore dopo incoronato adotta le Regole del suo Predecessore, o ne fa delle nuove, e le pubblica in proprio nome, imitando così gli Editti dei Pretori Romani. Queste sono leggi particolari concernenti la sola Curia Romana, fuori della quale non hanno alcuna ombra di ragione di obbligare. Ma la Corte di Roma ha sempre saputo servirsi con artificio-

viciosa abilità delle occasioni favorevoli ,
 della debolezza , o discordia dei Principi ,
 e della ignoranza dei Popoli ; nè manca-
 no mai al Clero pretesti , che spirano ze-
 lo , per velare i mezzi , che clandestina-
 mente adopera , affine di arrivare al Di-
 spotismo universale per vie remote , e in-
 dirette. I pretesi Diritti immensi intorno
 alla provvisione ai Benefizj sono pas-
 sati nei Pontefici Romani per la su-
 perstizione , disattenzione , o cessione dei
 Principi. Ma nelle materie concernenti la
 la Religione non ha luogo la prescrizione.
 I Diritti dei Principi sono essenziali alla
 loro Potestà , e derivanti dalla natura del-
 la Maestà , la quale versa in tutti gli af-
 fari dei Cittadini , che possano soggiacere
 alla direzione del Sovrano , il quale per-
 ciò non è in arbitrio di rinunziare a ta-
 li Diritti , e se vi avesse rinunziato , la
 renunzia non può mai essere assoluta , e
 irrevocabile. Il Vescovo di Roma è egli
 Proprietario dei Beni Ecelesiastici ne ter-
 ritorj di tutto l' Orbe Cristiano per dispor-
 ne a suo beneplacito ? Che diritto ha il
 Papa di conferire i Benefizj vacanti negli
 Stati dei Principi in certi mesi dell' anno ?
 di riceverne le rassegne , anz: prevenire
 i legittimi Collatori in certe circostanze
 immaginate per ampliare la sua autorità ,

T. *xxxv.*

I

a pre-

a pregiudizio della originaria autorità dei Sovrani , di nominare ai Benefizj di quei , che muojono in Corte di Roma ? Che diritto ha il Pontefice Romano sopra le Rendite di un Benefizio nel territorio altrui , perchè in caso di mutazione gli si paghi almeno un' annata ? In tanti secoli , nei quali non riscuoteva tributo alcuno dalle altre Chiese , anzi le assisteva con le ricchezze della sua , era egli meno Capo della Chiesa Cristiana ? Il Principe non governerà mai in Sovranità gli Ecclesiastici dei suoi Stati , se le grazie , delle quali il solo carattere gli rende capaci , dipenderanno unicamente dal Papa. Sino a tanto che sarà così , eglino faranno ogni sforzo per insinuarli nel favore del Pontefice , e lo riconosceranno per loro Sovrano ; nel qual caso , arbitro egli di coloro , i quali maneggiano le coscienze del Popolo , goderà sopra di questa autorità maggiore di quella del Principe . Le Storie sì antiche , che recenti sono tutte pur troppo ripiene di esempj funesti della influenza degli Ecclesiastici nei Popoli . La Corte di Roma ha capito a maraviglia , che per mantenere in vigore la sua possanza , era necessario molto danaro , e buon numero di sue creature , e di suoi partigiani in ogni Stato . Le dispen-

se ,

se, le aspettative, le annate, i tributi del Clero, la collazione dei Benefizj, in somma la materia delle regole della Cancelleria Romana sono stati i canali, per i quali da tutti gli Stati dell' Europa si scaricarono ricchezze immense a Roma.

L' istituzione degli Ordini Regolari con tanti esorbitanti privilegj, che dalla Vescovile soprintendenza li sottraggono, procurò al Papa novelli Sudditi, innumerevoli interessati a conservare da per tutto la Sovranità. Le prerogative annesse alla Dignità Cardinalizia per pareggiarla alle Teste Coronate, sono lacci tesi dalla Corte Romana ai Principi, e ai Sudditi, per farsi delle creature, e per rapire l' autorità agli uni, ed estinguere la fedeltà negli altri. Per quanto sia a questi tempi stata moderata la potenza dei Papi, ella è ancora grande quanto basta, perchè si lusinghino, e tentino di allargarla di nuovo, ed i Sovrani avranno sempre da temere, fino a tanto che i Vescovi saranno trattati da sudditi della Corte Romana, e che i Regolari viveranno esenti dalla Giurisdizione Ordinaria, che il danaro scorrerà a Roma in abbondanza, e che le grazie, delle quali i Principi trascurano, che quella Corte disponga, le acquisteranno partigiani.

Pio IV. creato Pàpa ai 26. Dicembre del 1559. e morto ai 6. Dicembre 1565. elesse alcuni Cardinali , ed altre persone di dottrina , affinchè correggessero il Decreto di Graziano confrontandolo coi fonti. Pio V. suo Successore, creato Papa ai 7. Gennaio 1566. e morto il dì primo Maggio 1572. ne aggiunse degli altri , e l' Opera fu finita sotto il Pontificato di Gregorio XIII. creato Papa ai 3 Maggio del 1572. e morto a' 10. Aprile 1585. e da lui pubblicata l' anno 1582. Non vi ha però chi s' immagini , che si abbia voluto , che questa correzione versasse intorno alle verità più importanti , come in uno dei Paragrafi di sopra notammo.

L'estensione di autorità , che le false Decretali avevano data ai Papi , degenerò in abuso per i disordini , che avevano inondata la Chiesa nei secoli XII. e XIII. e i quali si moltiplicarono al tempo dello Scisma sotto gli Antipapi. Sospirando pertanto tutto il Mondo Cristiano una Riforma generale , la intraprese il Concilio di Costanza , congregato nel 1414. e continuato fino al 1418. ma quando arrivò al punto delle pretensioni dei Papi , dei privilegi dei Cardinali , e delle nuove usanze proficue alla Corte Romana ,

na, incontrò tante opposizioni, che fu costretto a separarsi senza compirle.

La Riforma non ebbe esito migliore nel Concilio di Basilea congregatosi l'anno 1431. dopo il quale le Nazioni trovando vana la speranza, che la Corte di Roma abbandonasse in nessuna parte le sue pretese, massime, e usanze, si applicarono al partito di fare ciascheduna in particolare le Riforme, che giudicava necessarie, e di opporsi validamente alle usurpazioni, e ai continui attentati della Corte di Roma.

Il Concilio di Trento incominciato ai 16. di Dicembre del 1545. e finito nel 1563. corresse molte cose, ma varj punti importanti, come sarebbe a dire, la Istituzione dei Vescovi, la Residenza, e memorabili altri punti concernenti le pretese della Corte di Roma non vi furon decisi.

Scorse le tre Epoche proposte da principio, per non lasciare intatta nessuna delle notizie generali, che possono servire in qualche maniera di filo nel laberinto del Gius Canonico, dentro a' cui inestricabili rigiri si è appiattata l'industria sempre vigilante della Corte Romana, mi avvio al fine, dichiarando le varie specie di Costituzioni Pontificie.

Le Costituzioni Pontificie Generali altre sono Editti fatti dal Papa di *suo proprio movimento* per il buon ordine della Chiesa; altre sono Decreti fatti dal Papa col consenso del Sacro Collegio dei Cardinali, che soleva nei primi secoli fare nel Concilio Romano; altre sono Rescritti, ovvero Lettere Decretali, nelle quali il Papa con cognizione della Causa risponde o ai Prelati, dai quali è consultato, o ai privati, dai quali è supplicato. Queste ultime Costituzioni sono in se medesime, e nella loro origine particolari, e diventano pubbliche, quando vengono inserite nel Corpo del Gius, a intento di farle passare per Leggi.

Le Costituzioni Personali, cioè che concernono solamente le persone particolari, altre sono Decreti propriamente così detti, cioè Giudizj pronunziati dal Papa con cognizione della Causa, dopo aver' egli medesimo ascoltate giuridicamente le Parti; altre sono Segnature, cioè Suppliche, alle quali viene risposto colla sola Segnatura, o sottoscrizione del Papa; altre sono Mandati, o sia Ordinanze, termine usato solamente in materia di Benefizj, e singolarmente per significare le provvisioni anticipate di un beneficio, che non sia per anche va-

can-

cante. I Mandati altri sono *de providendo*, ed altri *de non providendo*. I Mandati *de providendo*, ch' ebbero origine da Alessandro III. creato Papa ai 7. Settembre 1159. e morto ai 27. Agosto 1181. sono l'ordine del Papa ad un Vescovo, o sia Ordinario, di provvedere il tal Cheric del tal Benefizio. Questi Mandati istituiti a favore dei Cheric poveri ordinati senza titolo di Benefizio, erano ordinariamente un mero avviso, ma perchè i Collatori non gli davano sempre ascolto, comprendesi dalla quinta lettera d'Innocenzo III. che in tal caso il Papa alle prime Lettere faceva succedere le seconde, le quali contenevano ordine espresso; e se anche queste riuscivano inefficaci, aggiungeva le terze, dette esecutorie, colle quali il Papa incaricava altra persona diversa dal Collatore della esecuzione del Mandato Apostolico, nel quale conferiva il Benefizio, e spesse volte queste Lettere contenevano la Clausula *irritante*, cioè cassavano, e annullavano qualunque nomina fatta di altra persona. Ma perchè questa moltiplicazione di Lettere imbarazzava, e nuoceva al Mandatario, Bonifacio VIII. creato Papa ai 24. Dicembre del 1294. e morto agli 11. Ottobre del 1303. unì l'avviso, l'ordi-

ne, e l' esecuzione in una sola Lettera Apostolica, e così si continuò a praticare, aggiungendovi spesse volte il Decreto d'irritazione di quanto gli Ordinarij avessero fatto contro il Rescritto.

Questi Mandati diedero occasione alle Aspettative, e alle Riserve, imperciocchè i Papi per conferire un Benefizio, non aspettavano sempre che fosse vacante, ma vollero essere in libertà di conferirlo, quando vacasse, a chi allora più piacesse. L' Aspettativa è un Mandato *de providendo* una tale persona di un tal Benefizio non per anco vacante.

La Riserva è un Mandato *de non providendo*, col quale il Papa si riserva la collazione di un tale Benefizio, e annulla ogni altra nominazione diversa da quella, ch'egli vorrà fare.

I Mandati relativamente alla forma, nella quale sono concepiti, e alle persone, alle quali sono concessi, o sono *in forma communi*, *in forma pauperum*, *in forma secundum Apostolum*, e sono quelli, nei quali il Papa incarica un Ordinario di dare un Benefizio conveniente ad un Chericò ordinato da lui senza titolo. Si dicono, *in forma communi*, ovvero *pauperum*; perchè furono da principio istituiti per soli poveri, e si dicono *secundum A-*
po-

postolum, perchè sono fondati, ved. *Can. secundum Apostolum 16. Extra. de Præben.* o sono Mandati *in forma nova*, o sia graziosa, ovvero *in forma dignum*, e sono quelli, che il Papa concede per pura liberalità, senza riguardo alla povertà della persona, ma unicamente al merito; si dicono *in forma nova*, ovvero graziosa, perchè altre volte il Papa non discendeva ad una tale liberalità, se non a motivo della povertà della persona, e perchè sono di mera grazia; si dicono *in forma dignum*, perchè incominciano dalle parole seguenti: *Dignum arbitramur*.

La quarta specie di Costituzioni personali sono i Rescritti speciali, cioè quelli, che il Papa dà per soli affari dei privati, e che non hanno vigore fuori delle persone, le quali vi sono comprese. Il Rescritto è una concessione del Papa, il quale risponde in scritto, e con lettere autentiche secondo il Gius, o la ragione alla Supplica presentatagli da alcuno. Nel che si noti primo, che le sole Lettere emanate dal Papa si nominano Rescritti; secondo, che il Rescritto non vale se non sia in scritto, e se le Lettere non siano autentiche; terzo, che il Papa col Rescritto stabilisce un particolare, e ordina di farlo in virtù della sua Delegazione.

I 5

I Re-

I Rescritti sono di Giustizia, o di Grazia. I Rescritti di giustizia servono a far render giustizia a un particolare, come per esempio i Monitorj, le Delegazioni dei Giudici.

I Rescritti di Grazia sono quelli, nei quali il Papa concede alcuna cosa per pura liberalità, come sono le Dispense, le Indulgenze, i Brevi della Penitenzieria, le provvisioni dei Benefizj, i Mandati *de providendo*.

I Rescritti sì di Grazia, che di Giustizia sono differenti quanto alla forma.

I. Il Papa segna i Rescritti di Grazia colla parola *fiat*, e quei di Giustizia con la parola *placet*. La clausula *motu proprio*, aggiunta al Rescritto di Grazia è un'applicazione del favore, che nelle materie Beneficarie discarica l'impetrante di quanto potesse avere di odioso nel suo Diritto, o di omesso nella Supplica, per quella clausula presumendosi, che non abbia presentato Supplica alcuna. Coloro, ai quali incombe l'ufficio di sigillare i Rescritti, li segnano con la parola *concessum*. Il solo Penitenziere segna col *fiat*, perchè l'assoluzione è sempre una grazia, e non segna mai *motu proprio*, perchè l'assoluzione vuol'esser dimandata.

II. Nelle lettere di Grazia il nome del

del Papa posto nel principio della prima linea, è scritto tutto in lettere majuscole, ma nelle lettere di Giustizia è majuscola la sola lettera iniziale.

III. Quando la spedizione si fa in piombo, o in bulla, sì quello, che questa allacciafi col cordone di canapa per le lettere di Giustizia, e di seta per quelle di Grazia.

Quanto poi al Diritto, e agli effetti prodotti, I. I Rescritti di Giustizia non conferiscono un nuovo Diritto; quei di Grazia lo conferiscono senza bisogno di essere esaminati in causa, procedendovi *de plano, & sine strepitu*, purchè non vi sia contesa per motivo di surrezione, ovvero di orrezione, o che non vi sia inserita la clausula *vocatis vocandis*, nel qual caso colui, al quale il Rescritto è indirizzato, lo esamina come Giudice Delegato.

Vi è surrezione, quando si tace la verità, e orrezione qualora si allega qualche falsità.

II. Il Rescritto di Grazia dura secondo il Gius Canonico, un solo anno, quando quello di Giustizia in perpetuo.

III. Alla morte del Concedente prima che il Delegato abbia cominciato ad esercitare la sua Giurisdizione (che altre volte incominciava alla Contestazione in

Causa, oggi incomincia alla semplice citazione) periscono le lettere di Giustizia, non così le lettere di Grazia; e se il Papa morisse prima della spedizione dopo segnata la supplica, il Successore dee farle spedire.

IV. Le lettere di Giustizia hanno luogo dal tempo della presentazione al Giudice Delegato, e non dalla Data, eccettuati due casi. Il primo, se nel medesimo affare vi fossero molti Rescritti indirizzati a diversi Giudici Delegati, il posteriore sarebbe rigettato come surrettizio; il secondo, se nel secondo Rescritto in specialità derogasse al primo, o se il primo fosse generale, e il secondo speciale, perchè *in Jure generi per speciem derogatur*. Nelle lettere di Grazia si ha sempre riguardo alla Data; dimodochè infra due provvedimenti del medesimo Benefizio, *qui prior est in tempore, prior est & in jure*.

V. I Rescritti di Giustizia sono di Gius rigoroso, e non si estendono *a re ad rem, a persona ad personam, a loco ad locum*, non possono obbligare la Parte a comparire dinanzi al Giudice lontano dalla Diocesi della medesima più di due piccole giornate, o di una, secondo il Concilio di Trento, e debbono essere indirizzati a' Giudici nominati, altrimenti sono nulli.

I Re-

I Rescritti di Grazia sono favorevoli; ciò non pertanto in materia beneficaria non si estendono da un genere di vacanza ad un altro.

I Rescritti di Giustizia, e di Grazia hanno più cose comuni; prima debbono contenere l'anno, il giorno, l'indizione della loro Data, e la segnatura del Papa.

II. Gli Speciali derogano ai Generali.

III. Il Gius Comune serve a dichiarare quanto avessero di dubbioso.

IV. La surrezione, o l'orrezione li rendono nulli.

La surrezione, o orrezione rendono nullo *pleno jure* il Rescritto di Grazia, e il consenso della Parte avversaria non può convalidare, *quia privatorum pactis Jus publicum restringi non potest*.

Nel Rescritto di Giustizia il consenso delle Parti può servire a convalidarlo non ostante la surrezione, ovvero orrezione; ma se la Parte non consente, si distingue nell'impetrante l'ignoranza dal dolo. Se vi è dolo, il Delegato dee astenersi dal giudicare, e rimettere le Parti all'Ordinario, perchè *Homini doli sui patrocinari non debet*. Qualora vi sia orrezione, si presume dolo, perchè non è pre-

è probabile, che per pura semplicità si alleggi una falsità. Se vi sia sola ignoranza, o che la verità taciuta, e la falsità allegata è di poca importanza, dimodochè pajà, che secondo il Gius comune il Papa avrebbe concesso la grazia, il Giudice conosce l'affare, e lo decide, non già secondo la forma del Rescritto, ma soltanto secondo il Gius comune; che se la surrezione, ovvero orrezione è in materia importante, e l'esposizione sincera avrebbe indotto il Papa a non concedere la grazia, il Giudice Delegato conosce solamente la verità della Supplica, e i medesimi motivi, i quali avrebbero indotto il Papa a non delegare, debbono indurre lui a non conoscere la causa. Quando il Rescritto contenga molti capi, dei quali uno solo ve ne sia ottenuto con dolo, tutto resta viziato; se senza dolo, il capo ottenuto mediante l'esposizione falsa, è il solo invalido, il rimanente è valido.

I Rescritti vanno spediti o per Segnatura, o per Breve, o per Bolla.

La Segnatura è una Scrittura in carta, che contiene prima la Supplica, e poi al fine di essa la Segnatura del Papa, o del suo Commissario; la dichiarazione della Grazia concessa dal Papa con la clausula; e la data senz' alcun Sigillo.

Il Breve è una spedizione della Cancelleria, o della Penitenzieria del Papa senza preambolo; si fa in carta, e alcuna volta in pergamena; contiene in cima il nome del Papa separato dal rimanente; il corpo del Breve, che comincia *Dilecto*, contiene dopo senza preambolo ciò, che il Papa concede con le clausule; vi è la sottoscrizione di un ufficiale del Papa, e il Sigillo in cera rossa improntato con l'anello del Pescatore (detto così, perchè ha l'impronta di San Pietro Pescatore) di dietro vi è la mansione. I Brevi contenenti Indulgenze, Privilegj ec. sono inviati aperti; quelli, che contengono assoluzioni, delegazioni ec. sono spediti chiusi.

La Bolla è un Rescritto in pergamena in maniera estesa, abbasso della quale pende un sigillo di piombo allacciato con canapa, o seta, ed esso rappresenta da una parte le immagini dei Santi Pietro e Paolo, e nell'altra vi è il nome del Papa, e l'anno del suo Pontificato, e se il Papa non è per anche incoronato, da questa parte non vi è cosa alcuna.

Ecco rintracciata l'origine del Gius Canonico, seguitato questo nei suoi progressi, e notate le sue variazioni corrispondenti ai cambiamenti degl'interessi della Corte Ro-

ma-

mana, affinchè la pubblica Sapienza penetrando a traverso ai veli misteriosi, nei quali è tenuto involto, veda a scoperto qual conto abbia da farne nelle sue provvidenze per il buon ordine dello Stato.

In generale averà cagionato stupore, che i Papi giudichino personalmente di controversie, e materie concernenti la loro propria autorità, e che essi medesimi si costituiscano Giudici nella causa propria, e nel proprio interesse. Egliino, sebbene sublimati al di sopra degli altri per la dignità della loro Sede nella Chiesa, sono però soggetti ai medesimi affetti, e alle passioni medesime degli altri per avviso irrefragabile di San Paolo, che: *Omnis Pontifex assumptus, & ipse circumdatus est infirmitate, & propterea, quemadmodum pro populo, ita etiam pro semetipso, debet offerre pro peccatis*. Laonde non è da stupirsi, se i Pontefici Romani si sono lasciati indurre dagli adulatori a pretensioni esorbitanti, per le quali tante turbolenze insorsero, nella Chiesa, come rifletteva saggiamente l'illustre Cardinal Contarini uno dei nove Prelati eletti da Paolo III. creato Papa ai tre di Ottobre del 1534. e morto ai 10. Novembre 1549. ed obbligati con giuramento ad esporre sinceramente gli abusi, che dovevano essere ri-

for-

formati dal Concilio di Trento : *Nimis quidem affectu student Pontificis auctoritatem amplificare , adeo ut eorum quidam non vereantur dicere , voluntatem Pontificis regulam esse quamdam , qua ejus actiones dirigantur , neque in Jure positivo constituendo , aut abrogando , aut etiam dispensando , regulam quamquam Pontifici esse constitutam . Hac doctrina , seu positio adeo falsa , adeo repugnans sensui communi , adeo contraria doctrinae Christianae , adeo depravat universi Populi Christiani gubernationem , ut nihil perniciosius inveniri poteris .*

Le Decisioni , e gli Statuti degli Ecclesiastici hanno subordinazioni essenziali alle Leggi dello Stato , nel quale è la Chiesa , ed il Principe , il di cui diritto originario è di comandare assolutamente , e inappellabilmente nella sua Società , e perciò di non riconoscere in terra potestà superiore , dalla quale egli dipenda , mentre da lui dipende ogni affare , che possa importare al bene dello Stato , ha diritto di farne esame , e giudizio ; e quanto la dignità degli Ecclesiastici è più eminente , tantopiù è necessario di vegliare a mantenerli nel buon ordine , e in subordinazione , affinchè non introducano abusi nocivi al Pubblico , competendo al Principe in questa parte tanta autorità , quanta gli è

ne-

necessaria per mantenere la pubblica sicurezza, e tranquillità; considerazione, alla quale devono cedere tutte le altre.

Anzi, perchè i Principi divenuti Cristiani accoppiarono nella loro persona alla qualità di protettori dei loro Sudditi, la quale avevano originariamente, l'altra di protettori della Chiesa, gli Ecclesiastici sono doppiamente soggetti all'autorità del Principe; imperciocchè in loro qualità di Cittadini gli assoggettò alla potestà politica, come tutti gli altri Sudditi; e la loro qualità di Ecclesiastici gli assoggettò al Protettore della Chiesa, e dei Canonici. Così si attribuiscono, è pur troppo vero, francamente nel loro *Giur. Canonico dist.* 63. e 96. esenzione dai Principi, anzi autorità sopra di questi. Ma che valore ha in causa propria, e a pregiudizio dei Diritti originarij, ed essenziali dei Sovrani una tanto mostruosa pretensione? I Canonici fatti dagli Ecclesiastici hanno bensì forza di provare a loro favore singolarmente in causa propria, e tal forza dovrebbe averla quella sentenza d'Innocenzo IV. creato Papa ai 24. Giugno del 1243. e morto ai 13. Dicembre del 1254. il quale suppone, che non sia neppure da mettersi in dubbio, se gli Ecclesiastici siano soggetti all'autorità dei Principi: *Sed quare*
res,

res, quis eximet Clericos de Jure Imperatoris, cum prius ei subessent? C. Si quis 2. n. 1. de Majoritate.

Gelasio Papa aveva fino dal 496. incominciato a pretendere, che la potestà sacra, e la civile non possono accoppiarsi nei Cristiani, benchè fossero accoppiate fra i Giudei, ed i Gentili, e che vogliono essere esercitate separatamente, e di più indipendentemente dal Pontefice, e dal Principe, e sotto l'Imperatore Anastasio fu intrusa la distinzione della Potestà spirituale, e temporale, o almeno la distinzione della potestà intorno all'interiore della Chiesa, e all'esteriore. Trovasi scritto, che Costantino il Grande avesse già protestato di esser Vescovo, o sia Ispettore fuori della Chiesa, ma lo aveva detto, perchè non era per anco battezzato, che lo fu solamente al tempo della sua morte.

Nella distinzione delle due Potestà è fondata tutta la forza politica del Clero, non vi essendo forse materia nessuna, della quale non si possa pretendere, che abbia qualche connessione collo spirituale, riducendosi almeno alla questione del giusto, e dell'ingiusto, e perciò del peccato, del quale la Potestà Spirituale si arroga esclusivamente il giudizio.

I Ca.

I Canonisti spacciano per Articolo di Fede la distinzione della podestà interiore , e della esteriore nelle materie concernenti la Religione ; e così pure l'altra distinzione , che ne deriva dal capo spirituale , e dal capo temporale , ch'è l'articolo fondamentale di estorcere dai Principi ogni diritto intorno alle cose , le quali si abbia l'industria di farle passare per sacre. A questa dottrina simbolica dei Canonisti s' incontrano molti preparativi per fino nel libro I. del Codice , e in varie Novelle di Giustiniano ; ombre , che si dileguano alla considerazione , che la Potestà competente in questa parte al Principis non è di presedere alle sacrosante cose , ma bensì di tenere in dovere , ed in ordine coloro , che vi presiedono ; non è Potestà Pontificale , cioè non consiste nell'esecuzione degli Ufizj Sacerdotali , ma è potestà imperatoria , che governa i Sacerdoti , affinchè adempiano il loro ufficio , e che mantiene la disciplina esteriore della Chiesa .

Nella Politica è una chimera immaginarsi due Potestà Supreme , e indipendenti nel medesimo Stato , una delle quali regoli con leggi i doveri dei Cittadini verso gli altri loro Concittadini ; l'altra regoli con Leggi parimente coattive i do-

veri verso Dio; imperciocchè necessariamente o l'una, o l'altra sarebbe subordinata a quella; che se così fosse, non farebbe potestà suprema. Se per impossibile vi fossero in uno Stato due Potestà Supreme, e indipendenti l'una dall'altra, potrebbe accadere, che dessero ordini opposti relativamente ad un medesimo soggetto; e se allora si pretendesse obbligazione di obbedire ad ambedue, l'obbligazione non farebbe vera, perchè non farebbe possibile, che ambedue quegli ordini opposti avessero il loro effetto. Se pertanto non vi farebbe obbligazione di obbedire ad ambedue, una dunque farebbe subordinata all'altra; l'inferiore cederebbe alla superiore, e non farebbero ambedue supreme, e indipendenti, come vantano i Canonisti.

Per non dipartirmi dalla commissione, della quale sono stato onorato, e per non internarmi nel campo immenso delle guerre infra le due Potestà, chiuderò coll'osservazione, che la Potestà di far Leggi, propriamente così dette, va accoppiata indivisibilmente, e necessariamente coll'autorità coattiva, forte di autorità, ch'è in manifesta contraddizione colla Potestà, la quale si gloria di essere spirituale. E' verità evidente, che lo spirito non può sog-
gia-

giacere negli atti suoi proprj, liberi per loro natura, a coazione, ed è dogma di Fede, che Dio medesimo non esercita Potestà coattiva sopra le anime nostre, neppure allora quando coi suoi lumi, colle ispirazioni del suo amore, e col timore dei suoi tremendi giudizi, opera immediatamente in esse. Come poi mai i Pastori della Chiesa di Gesù Cristo, i quali operano sotto gli ordini di Dio, e che non hanno nè punto, nè poco dell'azione immediata di lui nelle anime dei Fedeli, potranno avere Potestà coattiva sopra degli spiriti?

Laonde la Potestà Ecclesiastica, Potestà puramente spirituale, non è Potestà di Giurisdizione, che consiste propriamente nella potenza di far eseguire le proprie ordinazioni, i proprj giudizi. Sino all'esecuzione, la giustizia, per così dire, è sospesa, e se l'esecuzione dipende da un oggetto libero, qual'è l'anima nostra, e non già dall'autorità medesima, la quale dà gli ordini, le leggi, e pronunzia il giudizio, non si potrà mai dire con verità, che sia autorità di Giurisdizione. I Principi sì hanno veramente Potestà di Giurisdizione, perchè hanno tutta la forza necessaria a far' eseguire i loro Giudizj, le loro Ordinazioni, e Leggi, aven-
do

do essi vero dominio , cioè , essendo veri padroni del corpo , e dei beni , e perciò in stato di superare ogni resistenza . Ma gli Ecclesiastici , che nulla hanno di simile , ai quali è vietato espressamente da Gesù Cristo ogni Dominio , che non hanno altri soggetti da dirigere fuori di quei che sono liberi essenzialmente , non sono capaci di autorità giurisdizionale . Ascoltate , Ecclesiastici , il vostro San Pietro , il quale nella sua Epistola 1. cap. 1. vi prega , e vi scongiura : *Seniores ergo , qui in vobis sunt , obsecro consenior , & Christi testis passionum : Facite , qui in vobis est , gregem Dei , providentes non coacte , sed spontanee secundum Deum , neque turpis lucri gratia , sed voluntarie , non ut dominantes in Cleris , sed forma facti gregis ex animo* : e se mai a taluno riuscisse ancora oscuro un insegnamento tanto chiaro da per se , glielo dichiara San Bernardo nelle sue Considerazioni al Papa Eugenio lib. 3. cap. 2. *Non enim tibi ille Petrus dare , quod non habuit , potuit : quod habuit , hoc dedit , sollicitudinem scilicet super Ecclesias . Numquid Dominationem ? Audi ipsum : non dominantes , ait , in Cleris , sed forma facti gregis ex animo . Et ne dictum sola humilitate puter , non etiam veritate , vox Domini est in Evangelio : Reges gentium de-*

dominantur eorum, vos autem non sic: planum est, Apostolis interdicitur Dominatus. Ergo tu, & tibi usurpare audes, aut dominans Apostolatum, aut Apostolicus Dominatum? plane ab alterutro prohiberis: aut si utrumque similiter habere velis, perdes utrumque Forma Apostolica hac est, interdicitur Dominatio.

Umiliss. Devotiss. Obligatiss. Serv.
 Francesco Wenceslao Barkovich
 Chericco della Congreg. Somasca.

Fine del Tomo Ventesimequarto.

ANT
 1319452